

## *Sentenza Commissariale 18 novembre – 31 dicembre 1953 recante risoluzione di opposizioni contro il progetto di liquidazione usi civici*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente sentenza nella causa tra Università Agraria di Tarquinia, in persona del suo presidente pro-tempore e Bonifazi Giuseppe quale avente causa di Dedè Benvenuto e Palmiro (n. d'ordine 30 del progetto-Distacco) ed altri, opposenti comparsi: Ajelli Angelo fu Luigi ed altri, opposenti non comparsi.

*FATTO:* Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici, il Comune di Tarquinia, con nota n. 3251 del 9 dicembre 1925, denunciò l'esistenza dell'uso civico di pascolo sulle terre del suo vasto territorio, allegando alla denuncia un tipo planimetrico, con la indicazione delle zone gravate, nonché un elenco dei mappali soggetti a tale diritto.

Con decreto 24 aprile 1926, il Commissario nominò istruttore il dott. Ulderico Cherubini, incaricandolo di accertare la situazione delle terre del suddetto Comune.

In data 10 giugno 1927, il dott. Cherubini depositò, nella Segreteria del Commissariato, la sua relazione, concludendo che, pur essendo stato soggetto, tutto il territorio, all'uso civico suindicato, questo, al momento della indagine, non esisteva più, essendo stato affrancato con vari atti, stipulati sotto diverse date.

L'indagine era quindi in corso quando intervenne la legge 16 giugno 1927, n. 1766, a seguito della quale, il Commissario Prefettizio dell'Università Agraria di Tarquinia, con nota 28 marzo 1928, n. 389, trasmetteva a questo Commissariato una nuova denuncia delle terre gravate dai diritti civici, non senza rilevare che, non su tutte, ma solo in relazione ad una parte delle medesime, erano stati affrancati gli usi civici.

In conseguenza chiedeva che l'istruttoria venisse approfondita ed, a tal fine, denunciava la esistenza dei seguenti diritti:

- a) di pascolo per il bestiame da macello su tutto il territorio;
- b) abbeveraggio del bestiame e transito connessi con l'uso di cui avanti;
- c) semina su alcune tenute;
- d) vagolare le olive, dopo ultimato il raccolto delle medesime, da parte dei proprietari.

Con decreto del 30 giugno 1928 il Commissario disponeva supplemento d'istruttoria, dandone incarico al prof. Tito Castellani che, in data 22 febbraio 1929, presentò una relazione preliminare ed, in data 28 ottobre stesso anno, una seconda relazione, nella quale, a seguito di approfondito esame ed in base a nuovi documenti rintracciati negli archivi, relativamente al diritto di pascolo, concluse che:

- a) l'intera superficie catastale del territorio di Tarquinia è di ettari 27.248.57.00;
- b) da essa occorre detrarre:
  - 1) quella delle terre di pieno dominio della collettività intestata al Comune o all'arte agraria ed anche, per limitate superfici, a privati usurpatori "lestrieri", per un totale di Ha. 4552.63.20;
  - 2) quella delle tenute e terre di proprietà di privati libere da antica data, per un totale di Ha. 7119.11.70;
  - 3) quella delle terre, in proprietà di privati, liberate fra il 1744 e il 1818 in virtù di Rescritti Pontifici, per un totale di Ha. 3764.44.40;
- c) eseguite tale detrazioni, al momento della pubblicazione dello Statuto agrario del 1818, l'uso civico di pascolo gravava di fatto e di diritto su Ha. 11812.54.10 di terre, in possesso di privati;
- d) l'intera estensione fu regolarmente affrancata, mediante compenso, dal pascolo dei partecipanti (proprietari di pecore), ma non anche dal pascolo delle altre specie di bestiame (pascolo invernale dei buoi aratori e del bestiame grosso e pascolo estivo dal 3 giugno in poi del bestiame

grosso e minuto), salvo che per Ha. 1623.10, regolarmente affrancati anche da tale ultima specie di uso civico.

e) tutto il territorio era gravato anche dal diritto di legnatico;

f) sulle tenute Pian d'Arcione, Tarquinia, Terziolo, Montebello, S. Maria del Mignone e Cencelle, alla popolazione compete pure il diritto di semina.

In base alle risultanze delle istruttorie, il Commissario, con decreto 27 ottobre 1932, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 15 del relativo Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, dispose la

formazione del progetto di liquidazione degli usi civici di pascolo, e semina, ma non anche del legnatico, essendo intervenuta in ordine ad esso decadenza, perché non denunziato.

Affidò l'incarico della compilazione di tal progetto all'Agr. Sante Castellani. Questi, in data 26 febbraio 1932, depositò nella Segreteria del Commissariato, gli elaborati e propose:

a) la liquidazione dell'uso civico di pascolo invernile per il bestiame grosso, già promiscuo con quello dei partecipanti, nonché del pascolo estivo per ogni sorta di bestiame, mediante distacco a carico di ciascun fondo gravato ed a favore dell'Università di una quota di terreno pari ad 1/6 del valore del fondo stesso, in relazione ai terreni non migliorati, e, mediante canone, nella ipotesi in cui all'art. 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

b) la liquidazione dell'uso civico di semina, sulle tenute gravate, mediante distacco di una quota pari ad 1/4 del valore di ciascun terreno soggetto;

c) la liquidazione, relativamente ai terreni gravati da entrambi i diritti, mediante distacco di una quota corrispondente ad 1/3 del valore dei medesimi.

Con provvedimento in data 23 febbraio 1933 n. 351, ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, il Commissario ordinò la pubblicazione e notifica del progetto, prescrivendo che si avvertissero i singoli interessati della facoltà che avevano di prenderne visione e di produrre eventuale opposizione.

Nei termini di legge, su cento comprese nel progetto, esercitarono tale diritto 78 ditte.

Il Commissario, instaurò giudizio nei confronti di tutti gli opposenti e ne dispose la citazione per l'udienza del 24 aprile 1934.

Costituitosi il contraddittorio, la causa, di rinvio in rinvio, fu portata all'udienza del 24 aprile 1937, in cui fu assegnata in decisione.

Nelle more di essa, S. E. Michele Delle Donne, allora Commissario, che l'aveva introitato, cessò dalle funzioni, e, per effetto di ciò, con decreto commissariale del 4 settembre 1947, fu ordinata la riapertura del contraddittorio e la causa fu riportata sul ruolo. Frattanto i seguenti opposenti rinunziarono alla opposizione, conciliando la controversia:

1) Guglielmi Felice, con atto 14 febbraio 1935, omologato con decreto commissariale 10 marzo successivo, approvato con decreto ministeriale 24 luglio, registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto stesso anno.

2) Marchese. Sacchetti. Gio. Battista fu 'Giulio; con atto 9 luglio 1939, omologato con decreto Commissariale del. 12 luglio stesso anno, approvato dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 31 stesso luglio.

3) Contessa Maria Maffei di Bolio ved. Conte Lucca Bruschi-Falgari; Contessa Matilde Bruschi - Falgari in Della Rocca in De Cande; Contessa Elisabetta Bruschi Falgari in Moretti Testasecca: con atto 22 maggio 1940, omologato con decreto commissariale del 24 giugno 1940 approvato dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto 11 luglio stesso anno.

4) Marchesa Maria Teresa Pacelli: con atto 27 maggio 1940, omologato con decreto commissariale del 24 giugno stesso anno, approvato dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto in data 11 del successivo mese di luglio.

5) Cinciari Alessandro fu Francesco in proprio e quale Presidente della Società Anonima Carcarello; con atto 12 luglio 1940, omologato con decreto commissariale 27 agosto stesso anno, approvato dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del settembre successivo.

6) Marchese Giovanni Battista Sacchetti; con decreto 27 aprile 1942; omologato con decreto commissariale del 4 agosto 1943; approvato dal Superiore Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 18 stesso mese di agosto.

I seguenti altri interessati, originari opposenti o aventi causa da essi, con atti raccolti dal Commissariato in varie date, rinunziarono pur essi all'opposizione, accettando che il canone fissato dal liquidatore venisse aumentato di cinquanta volte:

- 1) Pancotti Augusto di Gaetano, n. d'ordine 1 del progetto.
- 2) Giovannetti Lorenzo fu Giuseppe, n. 49.
- 3) Ramaccini Vittorio n. 11 d'ordine del progetto.
- 4) Flamini Paolo e Amalia di Giuseppe n. 43 d'ordine del progetto.
- 5) Marini Francesco e Angelo fu Giov. Battista nn. 63 e 65 d'ordine del progetto.
- 6) Ruini Lucia n. 81 d'ordine del progetto.

I seguenti altri, pur non avendo proposto opposizione, chiesero che il progetto venisse dichiarato esecutivo nei loro confronti, aumentandosi, di 50 volte il canone fissato dal liquidatore:

- 1). Torresi Sisto e Nazzareno di Serafino (part. n. 82 prog.).
- 2) Benedetti Gio. Battista (part. 3 prog.).
- 3) Mazzola Lucia di Erminia (n. 66 prog.)
- 4) Mazzola Luigi (n 67 prog.).

Dato il lunghissimo tempo, trascorso dalla contestazione della lite, in considerazione dei trasferimenti di dominio ed espropri avvenuti in relazione alle terre in disputa, per un senso di opportunità più che per obbligo di legge, fu disposta ed eseguita indagine per identificare gli attuali possessori delle terre stesse al fine di integrare il contraddittorio colla citazione dei medesimi.

Con decreto in data 22 febbraio 1952, infatti, fu ordinata tale integrazione, disponendosi la citazione di quanti, per essere in possesso di terre gravate da usi, risultò che potevano avere interesse nella presente controversia.

La causa venne assegnata a decisione alla udienza del 26 luglio 1952, concedendosi a tutte le parti un termine di tre mesi per note.

In voluminose comparse i difensori illustrarono in fatto e in diritto, le ragioni della proposta opposizione, deducendo in ordine alla progettata liquidazione dell'uso civico di pascolo:

a) Che lo Statuto - agrario di Corneto del 1818 non, aveva mai riportato la necessaria sanzione sovrana ed ebbe soltanto una applicazione provvisoria, sia pure legale, nel tempo e nei limiti autorizzati dalla Congregazione del Buon Governo.

b) Che le disposizioni di detto Statuto, relative all'affrancazione del pascolo, cessarono di avere ogni e qualsiasi vigore per effetto ed in conseguenza della emanazione delle nuove norme dettate, al riguardo, negli articoli 10 e 11 della notificazione pontificia del 1849.

c) Che, conseguentemente, per determinare e valutare, agli effetti della loro efficacia giuridica la sostanza e la forma delle affrancazioni, compiute in Corneto, tra il 1853 ed il 1858, deve aversi riguardo solo ed esclusivamente alle disposizioni della notificazione pontificia e non anche a quelle dello Stato del 1818.

d) Che in ogni modo, sia in relazione alle disposizioni della - Notificazione Pontificia, che in relazione a quelle dello Statuto del 1818, deve riconoscersi che nessuna forma di miglior coltura era prescritta, e che anche a tenore del Regolamento per l'affrancazione del pascolo nel territorio di Nepi, emanato il 25 luglio 1847 ed applicabile in via estensiva per il territorio di Tarquinia, era sufficiente, da parte dei proprietari la riduzione a seminativi dei terreni pascolivi e sterposi, - per l'osservanza degli obblighi assunti con gli atti di affrancazione.

e) Che, quindi, errò l'istruttore Castellani ritenendo che la piantagione di alberi fosse in Corneto l'unica forma legale di miglioramento delle terre, efficace gli effetti liberatori ed affermando che, la mancata esecuzione di essa nel termine di due anni dalla seguita affrancazione, abbia fatto cadere i proprietari sotto la sanzione punitiva della decadenza dalla liberazione e dalla riviviscenza dell'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello Statuto del 1818, anche perché, non essendo un tale termine

fissato, né essendo una tale sanzione comminata nella Notificazione Pontificia del 1849, l'una e l'altra non potevano più ritenersi applicabili dopo l'entrata in vigore di questa.

f) Che infine, dato e non concesso che fossero nella specie applicabili; per il modo e per il termine della migliore coltura, le disposizioni dello Statuto del 1818 e, dato e non concesso, che fosse tuttavia in vigore, nel momento in cui furono stipulati gli atti di affrancazione, tra il 1850 ed il 1853, la sanzione punitiva di decadenza dalla liberazione e di riviviscenza dell'uso, contenuta nell'art. 8 dello Statuto del 1818, essa non poteva mai trovare applicazione oggi, essendo trascorso oltre un trentennio dal biennio delle affrancazioni e' cioè dalla data in cui era sorto il diritto azionabile del Comune o dell'arte agraria per ottenere il ripristino dell'esercizio dell'uso sulle terre formalmente, seppure non validamente, da esso liberate.

In ordine alla progettata liquidazione dell'uso civico di semina dedussero

In via pregiudiziale:

a) Che manca, in atti, la prova della autenticità della lettera patente del Cardinale Riario del 17 gennaio 1498, essendo, il documento esibito, copia conforme ad altra copia esistente nell'Archivio del Comune di Tarquinia;

b) Che, in ogni caso, la lettera patente non ha valore di titolo costitutivo di uso civico, perché il medesimo riveste carattere di un provvedimento di natura esclusivamente annonaria.

In linea di merito:

a) Che le tenute indicate nella lettera patente erano a quell'epoca fuori del territorio giurisdizionale della Comunità di Corneto, e che pertanto, se anche una tale usanza fosse accertata e provata, essa non poté sostanzarsi che in rapporto colonico e contrattuale tra i proprietari ed i coltivatori della terra;

b) Che la concessione non poté rivestire il carattere di un "*jus civium*", anche perché lo scopo dichiarato della concessione era quello di fare riposare, per qualche tempo, le terre esauste del territorio di Corneto e che, pertanto, era manifesto che si trattò di una concessione con carattere di temporaneità e prov. visorietà, che contraddice al carattere perpetuo dell'uso civico;

c) Che la lettera. patente contiene l'attribuzione di una facoltà e non la concessione di un diritto, il che attribuì all'esercizio della semina un carattere ed una qualità di puro fatto e non di diritto;

d) Che non può attribuirsi a tale esercizio il carattere di vero e proprio uso civico, quando di uso civico di semina non è traccia nel territorio di Corneto, dove, in vari atti e documenti, la pertinenza dell'«*jus serendi*» è attribuito testualmente ai proprietari e le tenute in questione sono, nei documenti stessi, dichiarate libere e sottratte quindi all'esercizio dell'uso civico di pascolo di cui era gravato l'intero territorio di Corneto;

e) Che, infine, tutto dato e non concesso, manca la prova dell'effettivo esercizio di un diritto di semina, sia sulle tenute predette, che nel restante territorio di Corneto.

Alla sua volta l'Università Agraria di Tarquinia in ampie voluminose comparse concluse, non solo per il rigetto delle opposizioni proposte, ma chiese che il Commissario, a complemento e modificazione del progetto di liquidazione, riconoscesse, gravate, oltre che dal diritto di pascolo, anche dal diritto di semina, le terre della tenuta "Turchina" comeché facente parte dell'antica tenuta di Tarquinia, nominata nel decreto Riario e tutte indistintamente le terre dell'Ospedale di S. Spirito, ad eccezione della tenuta Ancarano.

**DIRITTO:** Prima di ogni altra, deve formare oggetto di esame l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa Dedè (oggi Bonifazi) e di altri.

Per i motivi che saranno precisati allorché si prenderà in esame il merito della controversia, i diritti della popolazione di Tarquinia hanno tuttora carattere demaniale e, conseguentemente, ogni questione, ad essi relativa, appartiene alla cognizione del Commissario per gli usi civici.

Ma quand'anche ciò non fosse, traendo origine la presente controversia dallo svolgimento delle operazioni di liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 capov. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, rientra ugualmente nella competenza commissariale.

Miglior fortuna non merita l'eccezione di decadenza, sollevata dalla difesa di alcuni oppositori.

Secondo l'assunto di costoro, l'Università Agraria di Tarquinia sarebbe decaduta dall'azione diretta a far dichiarare la inefficacia liberatoria degli atti di transazione stipulati tra il 1850 ed il 1852, per non averla proposta in termine.

Per le ragioni che saranno appresso specificate, le due condizioni della riduzione a. miglior coltura e della recinzione, sotto le quali gli atti furono stipulati, erano espressamente previste dalla legge e costituivano quindi, non impatto convenzionale, ma una *conditio iuris*, dalla cui inosservanza deriva che gli atti di affrancazione non produssero l'effetto di liberare le terre, alle quali si riferivano, dal diritto civico di pascolo.

Anche se non fosse richiamata espressamente nelle convenzioni, la *conditio*, appunto perché prevista dalla legge, avrebbe ugualmente operato, impedendo che gli atti avessero efficacia liberatoria.

Se questo effetto non si è dunque verificato, a favore degli affrancanti, non è sorto il diritto della liberazione dagli usi civici delle terre, che furono oggetto degli atti surricordati.

E se tale diritto non è sorto, né poteva sorgere, nessuna azione avrebbe dovuto l'Università Agraria proporre per impedire un effetto giuridico di per sé impossibile a verificarsi. ‘

Destituita di fondamento si presenta la proposta eccezione, che merita pertanto di essere respinta.

Per la connessione esistente con l'argomento, conviene qui prendere anche in esame l'eccezione di prescrizione dell'azione stessa.

A norma dell'art. 3 della legge sugli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766. l'Università Agraria di Tarquinia una sola iniziativa avrebbe dovuto prendere e la prese, denunciando l'esistenza dell'uso civico di pascolo e di altri diritti, su fondi siti nel suo territorio.

Secondo costante consolidata dottrina e giurisprudenza, ormai consacrata nel precetto legislativo sancito nel ricordato art. 3, l'azione diretta ad ottenere tale riconoscimento non può essere colpita da prescrizione, in quanto ne verrebbe ad essere colpito il diritto da cui essa ha origine, diritto per sua natura imprescrittibile.

Né la prescrizione potrebbe colpire la pretesa dell'Università Agraria, tendente alla dichiarazione della inefficacia liberatoria degli atti di affrancazione su cennati.

Se il sorgere di un determinato diritto è subordinato al verificarsi di una condizione, solo dopo che questa si è avverata, sorge l'azione relativa e comincia a decorrere la prescrizione.

Come è stato già testé osservato, a proposito della eccezione di decadenza, gli atti di transazione avrebbero acquistato efficacia liberatoria solo se fossero state adempiute le condizioni della miglior coltura e della recinzione delle terre, alle quali essi si riferivano.

L'inosservanza di dette due condizioni ha quindi impedito che sorgesse il diritto alla liberazione delle terre dagli usi civici.

Non essendo sorto tale diritto, non è sorta neppure la relativa azione e non è quindi neanche cominciata la prescrizione.

*Actiones nondum natae non praescribitur.*

L'esame va ora portato sulle questioni che attengono al rito.

Prima fra tutte quella proposta della difesa Pacini, che, costituitasi la prima volta all'udienza di spedizione della causa, ha chiesto un ulteriore rinvio della medesima.

In proposito va rilevato che, nei giudizi commissariali, si è dispensati dalla osservanza delle norme ordinarie di procedura, che sono applicabili solo in quanto, lo consentano i principi regolatori della materia, che, al riguardo, non pongono altro obbligo a carico del Commissario, che quello di sentire le parti.

A tanto si è ottemperato, prova ne sia che il Pacini si è costituito in giudizio ed è stato in condizione di proporre la sua difesa.

Una diversa soluzione porterebbe all'inevitabile inconveniente di dover rinviare la causa, ogni qualvolta si verificasse la costituzione in giudizio di qualche ritardatario.

Analogo motivo induce a respingere le varie richieste di integrazione del contraddittorio che, del resto, anche per, altre ragioni non appaiono giustificate.

La chiesta integrazione, infatti, non è necessaria. L'art. 111 del Cod. di proc. civile espressamente prevede che, in caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, il giudizio continua tra le parti originarie.

Né si manifesta opportuno. Le possibilità di difesa dell'Avv. Contardo, non verrebbero, infatti, ad ampliarsi, se si disponesse l'intervento in giudizio dei suoi aventi causa.

Nessun giovamento arreherebbe, alle parti che lo invocano, l'intervento dell'Ente per la colonizzazione della Maremma e del Fucino, relativamente a quelle partite del progetto Castellani che furono, dopo la formazione dello stesso, parzialmente espropriate, per effetto dell'applicazione della legge stralcio sulla riforma fondiaria.,

Tenuto conto che le disposizioni portate dalla medesima considerano la proprietà terriera dell'espropriando nella sua consistenza alla data del 15 novembre 1949, ne deriva che in relazione alla quota di terra non più facente parte del patrimonio, perché espropriata, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il diritto di condominio della popolazione si converte in un diritto di credito ad una quota dell'indennità, corrispondente al valore del diritto stesso.

In relazione alle terre espropriate non rimane quindi che procedere a valutazioni dei diritti della popolazione, al fine di determinare la corrispondente quota di indennità alla stessa spettante.

Per tale indagine non occorre affatto la presenza in giudizio dell'Ente su detto, che rimane del tutto estraneo alla questione.

Chiunque, del resto, avesse ritenuto di avervi interesse, avrebbe ben potuto spiegare volontariamente intervento, così come chi avesse avuto interesse di chiamare altri nel presente giudizio, ben avrebbe potuto farlo di sua iniziativa, senza attendere che lo disponesse il giudice,, per giunta, dopo la spedizione della causa a sentenza.

In particolare, relativamente alla richiesta di integrazione del contraddittorio con l'intervento di Fattori Jafet, va rilevato che esso potrà ancora trovare ingresso, in quanto, per le ragioni che saranno in seguito precisate, sarà sospesa ogni decisione relativamente alla partita, che comprende le terre acquistate da costui.

Pure infondata è la richiesta avanzata dall'avv. Contardo, di essere estromesso dal giudizio, per aver venduto i terreni costituenti la partita intestatagli nel progetto, nonché da Rosati, per il motivo che, parte delle terre già in suo possesso, furono oggetto di esproprio da parte dell'anzicennato Ente di colonizzazione della Maremma.

Non tutte le terre di sua pertinenza vendette l'avv. Contardo, ma anche quando di tutte si fosse spoliato, nessuna rilevanza avrebbe tale circostanza, in quanto, avendo proposto opposizione, deve rimanere in giudizio, non fosse altro che ai fini della decisione sulle spese.

Nel caso del Rosati, la pretesa è del pari ingiustificata perché, come egli stesso afferma, non tutti i terreni furono oggetto di espropriazione e quindi, altri ve ne sono in ordine ai quali deve effettuarsi la liquidazione. Non solo, ma anche se ciò non fosse, egli deve pur sempre rimanere in giudizio ai fini della determinazione della quota della indennità di esproprio spettante alla popolazione.

Analoga è la situazione nei confronti di Mariani Sofia di Benedetto, la quale è erede ed avente causa di Mariani Clementina e, per tale ragione, deve rimanere in giudizio per sopportare le conseguenze dell'opposizione che interessava la sua dante causa, nonostante il terreno che formò oggetto di liquidazione, a quanto si afferma, sia stato venduto.

Mariani Francesco e Maria di Benedetto non sono stati chiamati in causa. Il loro nome, infatti, non figura in alcuno dei decreti commissariali che ordinano la comparizione delle parti.

Prima di intervenire in giudizio, avrebbero avuto l'obbligo di controllare se era stato disposto o meno il loro intervento. Non avendolo fatto, non possono pretendere ora la rifusione delle spese.

Essi però vanno estromessi dal giudizio, non avendo alcun 'interesse in causa.

Nei riguardi di Ercolani Felice e Mattia va precisato che il terreno Noceto e Poggio della Nebbia, attualmente da essi posseduti, non sono più soggetti ad usi civici, in quanto affrancati dai precedenti proprietari Pacelli e Bruschi. Falgari, ma lo sono invece i terreni «Banditella» proveniente da Pirani Vincenza, e «Mignone», acquistato dall'avv. Contardo, che non sono stati affrancati. Per tale ragione non possono essere estromessi dalla causa.

Priva totalmente del benché minimo valore giuridico si manifesta l'eccezione di nullità delle operazioni istruttorie, pel motivo che i privati interessi non sarebbero stati preventivamente sentiti.

Non è nulla l'istruttoria storico-giuridica, in quanto di essa, data la sua natura di atto interno di ufficio, solo a discrezione del Commissario, può essere data notizia alle parti private (art. 71 regolamento 26 febbraio 1928, n. 332).

Non è colpito da nullità il procedimento relativo alla formazione del progetto di liquidazione, in quanto, al riguardo, la legge pone solo l'obbligo di depositarne gli elaborati, dandone notizia,

mediante avvisi individuali agli interessati (art. 15 regolamento 26 febbraio 1928, n. 332), il che, nella specie, venne regolarmente eseguito.

Ai fini dell'esatta cognizione di alcune delle questioni, che saranno qui di seguito discusse, giova premettere un breve cenno storico e geografico di Corlieto, oggi Tarquinia (Viterbo).

Dalle notizie storiche risulta che, tale città sorse, nell'alto medioevo, sulle rovine di Gravisca, colonia romana.

Intorno al 1100, per la densità della popolazione, assunse discreta importanza e, negli anni fra il 1100 e il 1400, svolse una politica di espansione del suo territorio, gareggiando con Orvieto e Viterbo, nell'assoggettare al suo dominio i territori limitrofi.

Sul finire del secolo XIV ed al principio del XV era organizzata a comune rurale, come tutti gli altri della Tuscia.

Politicamente fu autonoma, tranne brevi periodi, nei quali subì la signoria di tiranni locali.

Fu soggetta all'Autorità della Chiesa di Roma, che dominava da Radicofani a Ceprano.

Dopo l'aggregazione dei Castelli vicini, il suo territorio ebbe l'estensione di 27.000 Ha. circa, confinando con Civitavecchia e Tolfa a levante, Viterbo e Tuscanella a nord, Montalto ad Ovest.

Esso era ed è attraversato, al centro, dal fiume Marta; nella parte orientale, dal fiume Mignone e, lungo il confine con Montalto, dal fiume Arrone.

Salvo modificazione di scarsissima importanza, tale è anche oggi la sua posizione geografica.

Ciò premesso, passando all'esame del merito, si osserva che le vicende economico-giuridiche, attraverso i secoli, e l'attuale situazione delle terre di Corneto, oggi Tarquinia, possono, con esattezza, stabilirsi in base alle risultanze di numerosi, inoppugnabili, documenti, come lo Statuto antico del 1450, al quale, quanto meno, si deve attribuire il valore di titolo ricognitivo dei diritti civici della popolazione; la Costituzione di Paolo V del 6 'ottobre 1608; i vari Editti e Bandi dei Prefetti dell'Annona dal 1608 al 1784; il motu-proprio di Pio VII del 15 settembre 1802; i Rescritti Papali del 21 gennaio e 17 febbraio 1807; lo Statuto Agrario Cornetano del 12 agosto 1818, approvato dalla Congregazione del Buon Governo il 21 stesso dicembre; l'Ordinanza di detta Congregazione del 9 dicembre 1826; la relazione di Mons. Milella del 5, settembre 1848; la Notificazione Pontificia del 29 dicembre 1849, e molti altri, fra i quali, gli stessi atti di affrancazione, intervenuti fra il 1850 e il 1853.

La soggezione, non delle sole terre comunitative, ma anche di quelle in possesso di privati, al pascolo civico annuale, invernile, per il bestiame grosso e pecore, estivo, per ogni sorta di bestiame, risulta affermato dalle rubriche dello Statuto Antico, qui di seguito riportate:

Rub. 32 cap. XCIII: « *Ne publica jura in privata tyrannidem deveniant statuimus, quod nullus civis vel incola Civitatis Corneti cujusque conditionis existat audeat neque praesumat Terras Comunitatis, et vias publicas in Tenimento Corneti existentes in parva, vel minima quantitate occupare et possidere..;* ».

Rubr. 33, cap. XCIV: « *Quoniam Pascuorum jura pariter et aquarum in tenimento Corneti Comunia sunt, ordinamus quod nemo praesumat prohibere quamquam sua animalia pascere et aquare in quibuscumque reservatis vineis pratis gunnetis et aliis locis Bladatis et seminatis suis congruis temporibus* (ossia riservati i vigneti; i prati, i canneti e gli altri luoghi biadati e seminati nei loro rispettivi periodi a seconda degli: Statuti) ».

Rubr. 34, capi XCVIII: « *Ut civitas Corneti quampluribus Civibus ibidem degentibus affluat, nec instar Oppidorum evadat, decernimus quod si quis Civis non habitaverit familiariter in Civitate Corneti per sex menses anni ad minus non possit retinere sua animalia indomita in Tenimento Corneti sub poena quinquaginta ducatorum* ».

Rubr. 35, cap. XCIX: « *Quia rationi consentaneum est quod Tenimentum Corneti per Cives ibidem degentes fruendum sit volumus ergo quod nullus audeat retinere animalia forensia in Tenimento Corneti ad paleas, et herbas sub poena confiscationis dictorum animalium applicandorum ut supra* ».

Rubr. 36, cap. C: « *Ad evitandum nonnullos errores, et scandala, statuimus quod nemo praesumat facere saepes sive clausuras circum agros seminatos et bladatos distantes a dictis agris bladatis, et seminatis ultra decem passus, et in eventum quod in dictis agris bladatis et seminatis in medio, vel in membro ipsorum contigerit, relascare aliquas terras, neque seminare si excesserit spatium quatuor stadiorum teneatur Patronus agrorum relaxare viam ut omnes possint cum eorum animalibus ibidem pascerebus poena decem ducatorum auri applicandorum ut supra* ».

Rubr. 38, cap. CII: « *Ne. terrae publicae attribuantur personis privatis statuimus quod nemo cujusque conditionis existat audeat neque praesumat circum casale, seu propodium facere aliquas sepes, seu claururas terrae sodivae, nisi pro spatio duarum salmarum non computatis bortis vineis, cannitis et arboribus cum vitibus si in dicto casali, sen propodio extiteriut sub poena viginti ducatorum applicandorum ut supra* ».

Rubr. 39, cap. CIII: « *Neve herbae promiscua pascantur per animalia parva piccoli e grossi) statuimus quod tenimentum Corneti a Fluminae Martae versus Montaldum intelligatur pro animalibus grossis, quemandmodum sunt vaccae boves et aquae, reservata Bandita S. Pantalei pascuenda more statuto per bestias domitas (buoi da lavoro) ad uno Sancto Angelo ad alium (da un S. Angelo all'altro, cioè dal 29 settembre all'8 maggio di ciascun anno); et tenimentum Corneti uhra Miniorem fluvium (il fiume Mignone) et tenimentum Ancarani (Ancarano) intelligatur propecudibus (riservati alle pecore)... Item quod in dictis tenimentis tam pro parte pecudum quem pro parte vaccarum omnes debeant promiscue pascere. cum eorum anibalibus stantiis, et usque ad acapannas per jactam balestrae... Item quod a festo S. Angeli de mensae maii usque ad festum S. Angeli de mense septembris bestiae grossae et minutae indomitae possint pascuare ubicumque in tenimento Corneti reservatis Banditis S. Pantalei, Butinalis, et Cucumelleti, vinearum quae exceptuatarum; dumtascat in bandita vinearum possit abbeverari et melidiari de die tantum et non alia causa...* »

Rubr. 40, cap. CIV: « *Statuimua etiam quod porci et caprae possint pascuare per totum tenimentum Corneti, reservatis banditis S. Pantalei, Butinalia Cucumelleti et vinearum, insuper quod porci non possint stare a flumine Martae usque ad flumen Minionis nisi a Kalendis julii ad Kalendas septembria in cultis vero vacuis et expeditis; in pratis autem nullo tempore sub poena etc. excepta Capata Macelli* ».

Rubr. 41, cap. CV: « *Item quod in Bandlitis S. Pantalei, Butinelli et Cucumelliti nemo possit arare et cultivare nullo unquam tempore, excepto piano Piscarelli...* ».

Queste precise disposizioni forniscono la più evidente dimostrazione del regime economico giuridico delle terre Cornetane nel periodo intorno al 1450.

Da esse si desume che, in maggior parte, i terreni erano goduti in forma promiscua, non solo per il pascolo e legnaticeo, ma anche per la coltura, prima vagante, a mezzo della costituzione di chiuse e ristretti, e solo, in un secondo tempo, fissa ed individuale.

Le rubriche da 32 a 38 regolavano il godimento del pascolo, non senza occuparsi della necessità di favorire ed incrementare la coltivazione dei campi, le altre, da 39 a 41, lo disciplinavano, ripartendolo fra le varie specie di bestiame e destinando il territorio, dal fiume Marta verso Montalto, alle bestie grosse (vacche, buoi, cavalli), con la esclusione della Bandita di S. Pantaleo, che veniva riservata per i buoi da lavoro, da un S. Angelo all'altro, cioè dal 29 settembre all'8 maggio di ciascun anno, e la parte sita al di là del fiume Mignone, nonché il territorio di Ancarano, alle pecore.

Alle bestie minute e grosse, indomite, consentivano invece di pascolare, dalla festa di S. Angelo di maggio alla festa di S. Angelo di settembre, in tutto il territorio, promiscuamente, salvo che nelle Bandite di S. Pantaleo, Butinalli, e Cucumelleto e nelle vigne.

La popolazione aveva quindi, in quell'epoca, un vero e proprio dominio sulle terre del tenimento di Corneto, pieno, su quelle comunitative o bandite, e, meno pieno, sulle altre in possesso di privati, relativamente alle quali godeva il pascolo, utilizzava secondo un determinato turno, nel periodo in cui i terreni non erano a cultura.

Di fronte a queste inoppugnabili risultanze documentali cade quindi l'assunto, della difesa di alcuni opposenti (Scotti-Rossi), della originaria inesistenza del pascolo.

Come ampiamente dimostrano i documenti esaminati, tutto il territorio di Corneto era soggetto a tale uso civico.

Contro queste univoche e concordate prove documentali nessun valore può attribuirsi a qualche elemento catastale, apparentemente in contrasto con esse, specie quando al medesimo si vuole attribuire un significato che invece non ha.

Parimenti, se, in qualche specchio dimostrativo ad esempio, quello stampata in Bracciano (vedi fasc. della Parrocchia di San Lituardo), elenco o relazione si accenna a tenute libere, è evidente che si- è inteso fare riferimento ad una libertà non originaria, ma acquisita, attraverso concessioni



sovrane o affrancazioni, delle quali si è tenuto debito conto, da parte dell'istruttore prima e del liquidatore poi.

Con l'andare degli anni, però, avvennero modificazioni nel sistema economico agrario e sorse la necessità di adeguare le norme giuridiche alle nuove esigenze.

Vi provvede il Pontefice Paolo V con suo motu proprio del 6 febbraio 1608, che può ben definirsi il Codice Agrario di Corneto.

Parzialmente modificato da successive disposizioni, che furono man mano emanate, rimase in vigore fino all'applicazione dello Statuto del 1818.

Tra le norme contenute nella predetta Costituzione Paolina, ve n'è una sulla quale occorre fermare l'attenzione, ai fini della presente controversia.

Il Comune di Corneto, per far fronte ai pesi Camerali e sopperire, in genere, alle pubbliche spese, aveva introdotto l'usanza di vendere parte dei pascoli ad alcuni proprietari di masserie di pecore, i quali, dal fatto di acquistare in blocco le erbe per poi ripartirle fra loro, furono detti partecipi o partecipanti ed il pascolo si chiamò «dei partecipi o partecipanti».

Paolo V, in considerazione delle necessità dell'Ente, ritenne opportuno di continuare a permettere l'esercizio di tale facoltà, ma ne volle, però, regolare l'uso disponendo che: «Conforme agli Statuti possa essa Comunità vendere l'erbe secondo il solito, tanto di là dalla Marta, quanto di qua nel piano, ma con le condizioni e dichiarazioni infrascritte:

1) che quelli, che secondo gli Statuti di Corneto saranno partecipi delle compre di tutte l'erbe tanto di là quanto di qua dalla Marta, non possono in modo alcuno tener pecore di forestieri e neanche sotto pretesto di soccida, miglioramento, guardia, né in qualsivoglia altro modo, ma debbano essere veramente loro proprii;

2) Che essi «partecipi» non possano in tempo alcuno rivendere li pascitucci della parte che a loro - sarà toccata non solo a forestieri, ma neanche fra loro stessi siccome neanche a fidarvi bestiami di alcuna sorta...;

3) Che le pecore non possono entrare a pascere fino a 5. Angelo di settembre e debbano uscire dai prati al principio di marzo,

4) Che in tutto il piano non si possa in modo alcuno intromettere più di 6.000 pecore;

5) Non possa con le pecore intromettersi altri animali e 5 cavalli per stazzo di pecore tanto di là dalla Marta, quanto di qua nel piano. Possano però per tutto ed in ogni tempo, insieme con le pecore pascolare i buoi - aratori ed una bestia da soma, onde si proibiscono le capate de' seccaticci, o altri animali eccettuando però li giovenchi di 30 mesi, li quali possano pascere per tutto il territorio eccettuato. che nel piano».

Con tale prescrizione si riaffermava il carattere civico anche del pascolo dei partecipanti, tanto che si proibiva a costoro di far pascere, nelle zone loro cedute, bestiame forestiero e di rinvedere le erbe sia pure a cittadini, avendosi cura di regolare il godimento dell'intero uso in modo da rendere possibile la coesistenza del pascolo delle pecore con quello dei buoi e delle altre bestie grosse, vietando l'introduzione delle prime, nelle terre soggette in epoca anteriore al 29 settembre (S. Angelo di settembre) e, nella terre site sotto la strada di Civitavecchia, prima della metà di ottobre, e prescrivendo che dovessero uscire dai prati non oltre i primi di marzo e non più tardi. dell'8 maggio (S. Angelo di maggio) da tutti gli altri terreni.

Per maggior precauzione, veniva limitato a 6.000 il numero massimo complessivo delle pecore pascolanti.

Particolare riguardo si usava ai buoi da lavoro consentendo che essi potessero pascere in ogni epoca, promiscuamente col bestiame dei partecipanti.

Nel contempo Paolo V, avendo constatato che andava sempre più estendendosi l'abuso di sottrarre le terre di uso collettivo al godimento della popolazione, col pretesto di ridurle a miglior coltura, rafforzò il principio, già sancito nello Statuto (Rubrica 36 e 38), disponendo:

«Che non sia lecito ad alcuno conforme alle disposizioni Statutarie, far chiuse e luoghi serrati da fossi. o siepi per impedire che li' buoi non possano entrarvi».

Continuò però a permettere che i privati potessero, «rinserrare accanto alle loro possessioni due some di terra e non più».

Mentre, quindi, volle dare maggior impulso all'agricoltura, non trascurò però di tutelare, con energia, i diritti della popolazione, specie contro atti di speculazione, che, mentre privavano del

pascolo gli utenti, non producevano l'effetto di apportare alcun beneficio alla coltivazione dei campi.

Ad evitare che le disposizioni del motu-proprio cadessero in desuetudine o non si desse & d'esse equa applicazione, specie per effetto di eventuali influenze locali, Paolo V affidò al Prefetto dell'Annona la tutela delle norme contenute nella sua Costituzione, concedendogli perfino la facoltà di modificarle o di sostituirle con .altre più adatte alle circostanze.

Venne così a costituirsi la giurisdizione dei Prefetti dell'annona, che si esercitò mediante i cosiddetti Editti e Bandi, alcuni dei quali riguardavano il godimento dei pascoli e ribadivano, in sostanza, i principi contenuti, sia nello Statuto antico, che nella summenzionata costituzione.

Con l'Editto di Mons. Giov. Battista Masmer (docum. 1, fasc. Univ. Agr., pag. 26 e 27), nella prima disposizione, si rinnovava il divieto dei partecipanti di rivendere i pascoli acquistati, riaffermandosi ancora una volta il carattere civico della vendita delle erbe da parte del Comune.

Con il bando generale del 26 settembre 1752 (Doc. 1' pag. da 29 a 31 fasc. Univ. Agr.), si volle ancor meglio tutelare e proteggere, ai fini della sua, conservazione, il pascolo civico, vietando, in particolare, senza espressa licenza del Prefetto dell'Annona, la costituzione di « nuove chiuse e luoghi serrati da fossi e fratte, per impedire che li bovi non possano entrarvi ».

Analogo scopo ebbe il bando generale De Vecchi (doc. 3 fasc. Univ. Agr.), col quale si rinnovarono e confermarono le prescrizioni contenute nella costituzione Paolina e nei precedenti bandi, deplorandosi che esse non fossero state osservate, il che aveva provocato la spogliazione della popolazione dei suoi diritti e l'abbandono della coltura delle terre.

In particolare, con l'ultima disposizione di tale bando, si dimostrava grave preoccupazione per il fatto della sempre più crescente riduzione dei pascoli, tanto che, per ristabilire l'equilibrio turbato, si concesse di poter introdurre i buoi da lavoro, anche nei terreni destinati alle vacche e cavalli, che dal genere di bestiame pascolante venivano chiamate "moscherie".

L'ultimo dei bandi è quello di Mons. Albani del 2 settembre 1784 (doc. n. 1 pag. 31 e n. 4 fasc. Univ. Agr.) che ha il pregio di avere .coordinato, meglio dei precedenti, le norme della Costituzione Paolina, con quelle successive dei Prefetti . dell'Annona.

Fra l'altro esso disponeva:

«Si proibisce ancora espressamente di formare nuove chiuse e luoghi serrati da muri, fosse o fratte ed impedire che i bovi non possano entrare a pascere, ancorché si allegasse per pretesto di voler migliorare il sito da restringersi e perciò nessuno ardisca di fare le dette nuove chiuse senza espressa nostra licenza e sotto pena...» E perché ad alcuni è stato permesso di restringere qualche quantità di terreno, all'effetto di ridurlo a miglior coltura e per farvi dei miglioramenti, dichiariamo che se detti terreni non saranno veramente migliorati, ovvero che se dopo fatto il miglioramento questo non abbiano mantenuto e per l'avvenire non lo manterranno si intendano detti terreni ritornati al pristino stato comunale e al più, riservata quella quantità di terreno che 'abbia miglioramento unito, l'altra resti libera e in facoltà di potervi introdurre le loro bestie a pascere.

«Per togliere ancora di mezzo gli altri inconvenienti che frequentemente nascono per riguardo delle suddette chiuse ... vogliamo che ciascun padrone dentro il termine di 3 mesi dalla pubblicazione del presente debba averle serrate o l'uno dei prescritti ripari di muro, siepe o fosso».

Con quest'ultima norma affermava fin d'allora, il principio che, ove la riduzione a miglior coltura fosse stata soltanto un pretesto, per appropriarsi il godimento delle terre della collettività, ed i miglioramenti non fossero stati realmente eseguiti, l'uso civico non si sarebbe estinto e le terre occupate avrebbero conservato il loro carattere demaniale colla restituzione al pristino stato comunale.

Su questo medesimo concetto si impernano, successivamente, lo Statuto agrario di Corneto, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 ago. sto 1818, modificato parzialmente dalla Congregazione del Buon Governo ed approvato il 21 dicembre stesso anno, nonché la Notificazione Pontificia del 29 dicembre 1849.

Lo Statuto del 1818, all'art. 3 infatti testualmente disponeva:

«Qualunque proprietario che ha diritto di seminare nei propri terreni, riducendoli a miglior coltura, ha il diritto di escludere il bestiame dei cittadini agricoltori abitanti, dal godimento della proprietà del pascolo loro spettante; in questo caso, se i terreni che si vogliono restringere da oggi in poi sono in quella classe che è compresa nell'affitto dei partecipanti, quello che vuole restringere non ne è proibito, ma deve dare un compenso analogo alla quantità e qualità che brama di

restringere, lo che è consentaneo al motu-proprio del giorno 15 settembre del 1802 di Pio VII (cap. 20 paragr. 6 sulla miglierazione)».

Di somma importanza erano pure gli artt. 5, 6 e 8 del tenore seguente:

Art. 5: «Deve l'amministrazione agraria favorire la miglior coltura ed impedire nel tempo stesso la pretesa fraudolenta coltura, nociva al pascolo civico comunale ed invigilare che sotto il pretesto di ridurlo a miglior coltura, non si chiuda subito un terreno che può essere ridotto dopo molti anni».

Art. 6: «I terreni ridotti a miglior coltura, o che si dimonda di ridurli, devono 'chiudersi validamente ed in maniera di riparare qualunque sorta di bestiame, anche grosso; diversamente sono considerati come comunali ed i cittadini agricoltori abitanti ed il popolo possono indistintamente mandarci a pascolare il loro bestiame».

Art. 8: «Se i terreni non sono veramente migliorati o se dopo fatto il miglioramento questo vada a finire per qualunque siasi ragione, s'intendono detti terreni ritornati al pristino stato comunale, e riservata quella quantità di terreno che ha un miglioramento unito, l'altra resta libera ed è in facoltà di tutti' di poterci introdurre le loro bestie a pascere».

Come già si è accennato avanti, il Comune aveva introdotto l'usanza, poi riconosciuta e confermata dalla costituzione Paolina, di vendere parte delle erbe ai proprietari di masserie di pecore (partecipanti).

Con l'art. 3 sopra trascritto, in considerazione dell'utile che tale vendita dava all'Ente, per non privare il medesimo di tale vantaggio economico, si dispose che, per la liberazione delle terre da questa specie di pascolo occorresse, non solo ridurle a miglior coltura, ma fosse anche necessario corrispondere alla Comunità un adeguato compenso.

Il pascolo della popolazione, per sua natura gratuito, si sarebbe potuto, invece, affrancare senza alcun indennizzo, ma a condizione di migliorare le terre.

La controprestazione aveva, in tal caso, un contenuto economico-sociale, consistente nel vantaggio di ottenere, per effetto dei miglioramenti, una maggior produzione di frutti, un clima più salubre, un più esteso impiego di mano d'opera agricola.

Se, nonostante l'inosservanza di tale obbligo, si fosse riconosciuto effetto liberatorio alla sola recinzione, le terre sarebbero rimaste affrancate dal pascolo senza corrispettivo di alcun genere, il che avrebbe costituito una grave ingiustizia.

Era pertanto conforme a ragione che, come si dispose con gli art. 5, 6 e 8, sopra menzionati, si subordinasse, almeno l'estinzione del diritto della collettività alla effettiva e duratura esecuzione dei miglioramenti.

A questi principi si ispirarono l'ordinanza della Congregazione del Buon Governo del 9 dicembre 1826 (docum. 5 e 9 fasc. Univ. Agr.) che, per la più rigorosa osservanza delle disposizioni in materia, fece divieto di effettuare nuovi ristretti o chiuse a chi non avesse adempiuto all'obbligo di eseguire e mantenere le piantagioni in quelli già fatti, nonché la relazione di Mons. Milella del 5 settembre 1848, che può essere ben considerata il principale elemento preparatorio della notificazione pontificia del 1849.

Questa relazione, che rispecchia fedelmente la situazione delle terre cornetanee, all'epoca in cui essa venne redatta, non esitò ad affermare che i ristretti e le chiuse, eseguiti senza osservare le norme dello Statuto del 1818, dovessero considerarsi arbitrarie ed in contravvenzione alla legge e i contravventori fossero tenuti ad indennizzare la Comunità, per averla privata del godimento del pascolo ad essa spettante.

Tale era la situazione quando fu emanata la notificazione pontificia del 29 dicembre 1849.

Essa, anzitutto, stabilì il principio che al diritto di pascolo, in tutto il territorio dello Statuto, si dovesse attribuire il carattere di servitù proibitiva e negativa (art. 9), salvo che il proprietario del fondo gravato non avesse dimostrato, proponendo la relativa azione nel triennio dalla entrata in vigore della norma, la natura semplicemente, affermativa e non proibitiva dell'uso (art. 10).

Dalla diversa natura del diritto dipendeva, la diversità di trattamento, nel caso di affrancazione. Nella prima ipotesi, infatti, l'affrancazione non si sarebbe potuta effettuare se non mediante compenso, mentre, nella seconda, sarebbe bastata la sola riduzione a miglior coltura, consistente in piantagioni o prosciugamento dei terreni paludosi o esecuzione di prati artificiali (art. 10 e 11).

Tale notificazione, pur regolando la materia in modo uniforme per tutto il territorio, per temperare questo principio con quello del rispetto delle disposizioni contenute in statuti locali,

di utile applicazione, all'art 13 dispose, però, che dovessero rimanere in vigore le norme statutarie, che non fossero in contrasto con quelle in essa contenute.

Per Corneto, pertanto, continuarono ad applicarsi, non essendo contrarie a quelle della notificazione, le disposizioni relative all'affrancazione delle terre dall'uso civico di pascolo, contenute nello Statuto del 1818 e, fra esse, quella sancita dall'art. 8., del tenore seguente: «Se i terreni non sono stati migliorati o se, dopo fatto il miglioramento, questo vada a finire per qualunque ragione, si intende detti terreni ridotti al pristino stato comunale e riservato la quantità di terreno che ha un miglioramento unito, l'altra resti libera ed in facoltà di tutti di poterci introdurre le loro bestie a pascere».

- Né giova eccepire che lo Statuto del 1818 non riportò la superiore approvazione, per dedurne l'inefficacia del medesimo. L'affermazione è del tutto destituita di giuridico fondamento.

Esso, infatti, come da lettera della Delegazione Apostolica di Civitavecchia del 21 dicembre 1821 (docum. 1 lett. E fasc. Univ. Agr.), sia pure in via provvisoria, che, per non essere stata mai revocata, diventò quindi definitiva, fu approvata dalla Sacra Congregazione del Buon Governo, tanto che fu applicato, anche dopo il 1849, ogni qual volta se ne presentò l'opportunità.

Le stesse Autorità Superiori al Comune e, fra esse, proprio la Congregazione del Buon Governo, riferendosi nel 1826 e, cioè, ad otto anni di distanza dalla entrata in vigore dello Statuto stesso, alle modalità e forme da eseguirsi per la liberazione delle terre dall'uso di pascolo, indicarono, per l'appunto, quelle in esso contenute (doc. 5, 6 e 7 fasc. Univ. Agr.).

Mons. Milella, che può considerarsi il migliore interprete della Notificazione del 1849, nel considerare le recinzioni, non seguite da miglior coltura, contrarie alla legge, si riferì appunto agli artt. 3, 4, 5 ed 8 del surricordato Statuto del 1818.

Lo stesso Consiglio di Stato Pontificio, nella sentenza 14 dicembre 1861-15 gennaio 1862 (v. fasc. difesa Bruschi-Falgari) espresse analogo avviso, affermando pure, esplicitamente, che lo Statuto doveva, considerarsi approvato dalla superiore competente Autorità.

Purtroppo però, nonostante l'opinione sia discutibile, in omaggio alla regiudicata, costituitasi con la decisione Rotale del 13 agosto 1838, come del restò ammette la stessa difesa dell'Università Agraria, il pascolo sulle terre di Corneto, deve ritenersi di natura consuetudinaria ed affermativa, e pertanto, ai sensi degli artt. 10 e. 11 della succitata notificazione del 1849, affrancabile senza compenso e solo con l'osservanza delle condizioni nei citati articoli poste.

Per dimostrare l'avvenuta effettiva liberazione del pascolo, non è, però, sufficiente produrre l'atto di affrancazione, ma è altresì indispensabile provare che le condizioni stabilite dalla legge e riportate negli, atti medesimi, furono realmente osservate, con la recinzione delle terre e con la riduzione di esse a miglior coltura.

Questa, in relazione alle terre Cornetane, non avrebbe potuto in altro consistere che nella piantagione di alberi.

La stessa espressione difatti altro non significa che una coltura diversa dalla normale ed usuale.

Le terre di Corneto erano già ridotte a seminative ed erano talmente produttive che avevano meritato l'appellativo di «grano di Roma».

Escluse le forme del prosciugamento e della esecuzione di prati artificiali, non ricorrenti nel caso concreto, altro non rimaneva che la piantagione, come forma di miglioramento.

Né è vero che l'indicazione delle tre summenzionate ipotesi fosse preceduta, nella notificazione, dalla parola «IN GENERE» come si è affermato dalla difesa Bruschi-Falgari, alla quale si fa riferimento non perché, avendo gli interessati ormai rinunciato alla opposizione, la stessa sia tuttora oggetto di. esame, ma in quanto agli argomenti addotti in essa si fa richiamo, dalla quasi totalità degli altri opposenti.

Nel testo ufficiale questo avverbio non è contenuto.

Vano è pure richiamarsi al regolamento emanato per Nepi. se si ammettesse infatti l'applicazione analogica di esso, si giungerebbe allo assurdo di estendere, contro ogni principio giuridico, una disposizione di indole particolare ad un caso regolato invece da una norma di carattere generale e di maggiore portata di quella singolare.

Ma, a prescindere da questa considerazione, non si può fare riferimento al suddetto regolamento per Nepi, in quanto relativamente alle terre in questione non sussistono i presupposti che giustificarono il trattamento usato a' quelle di Nepi.

I campi, infatti, erano ivi in gran parte abbandonati ed incolti e, come scrive il più volte ricordato Mons. Milella (I Papi e l'Agricoltura pag. 22): "non fornivano altra produzione che quella delle erbe spontanee".

Per quelle terre, quindi, fu una necessità ritenere 'miglior cultura la coltivazione che valesse solamente a sottrarle allo stato di abbandono in cui si' trovavano.

Del resto, la possibilità della estensione analogica fu esclusa proprio dallo stesso Mons. Milella, il quale, parlando in Cometa, nell'adunanza del 23 luglio 1848, esplicitamente negò che si potesse far richiamo al regolamento per Nepi, in considerazione appunto delle speciali ragioni che lo avevano ispirato, ed indicò, invece, i principi che avrebbero dovuto regolare la liberazione, dal pascolo delle terre Cornetanee.

Nello specchio alligato alla sua relazione per Cometa come mezzo di cultura efficace a tal fine, indicò, infatti, la sola piantagione di alberi. (fasc. Bruschi pag. 137 la comparsa). ‘

Questa interpretazione è poi, del resto adottata dalla decisione della Corte di Appello di Roma, del 30. maggio-10 giugno 1913, in causa tra Belardini Cesare ed altri contro l'Università Agraria di Palestrina.

Fra l'altro, si legge nella citata sentenza: «Giusta gli insegnamenti dei dottori e le decisioni dei Tribunali era norma generale che, per liberarsi di una servitù affermativa bisognava restringere i terreni e rivestirli di viti, olivi od altri simili alberi» e «ben poteva la Notificazione del 1849, dopo aver determinato allargandone il contenuto, l'estremo della miglior cultura, stabilire che la norma generale non dovesse soffrire eccezione, confermandola, dove esisteva ed aggiungendo l'obbligo della coltivazione in quei pochi casi in cui consuetudine e Statuti locali si accontentavano della sola recinzione».

Negli stessi atti di affrancazione, redatti dal 1850 al 1853, del resto, si è, in sostanza, fatta applicazione di questo principio, e ben si può affermare che essi costituivano la migliore fonte di interpretazione della legge e la prova più manifesta della vigenza, a quell'epoca, delle disposizioni statutarie del 1818.

Nei medesimi, infatti, è scritto che la liberazione delle terre dal pascolo, veniva subordinata all'esecuzione di durature migliorie, consistenti in piantagioni, nonché alla recinzione, da praticarsi, entrambe, entro il biennio dalla stipula di ciascun atto.

Si faceva, in tal modo, applicazione della Notificazione, per quanto atteneva alla forma dei miglioramenti, e, dello Statuto del 1818, per quanto, invece, riguardava l'effetto della inadempienza degli obblighi assunti ed il termine entro cui questi si sarebbero dovuti eseguire.

La clausola, relativa alla inefficacia liberatoria degli atti, come conseguenza della inosservanza delle suddette due condizioni, come è stato già rilevato, non si può quindi ritenere patto aggiunto, ma considerare invece *conditio juris*, dalla cui inadempienza deriva, ope *legis*, l'effetto d'impedire l'estinzione dell'uso civico di pascolo, oggetto delle affrancazioni.

E tanto si sarebbe ugualmente verificato anche se la clausola non fosse stata inserita negli atti, in quanto il contenuto di essa era stato espressamente sancito dallo Statuto del 1818, rimasto in vigore, come avanti si è dimostrato, anche dopo la Notificazione del 1849, per esplicita disposizione della medesima.

D'altronde gli usi civici costituiscono materia di diritto pubblico, dominato dal principio che da una situazione antigiusdittoria, specie se, come nel caso, provocata maliziosamente, non possono scaturire diritti o interessi protetti dalla legge.

Una diversa interpretazione porterebbe all'assurda affermazione, affatto. seria e giuridica, che non la effettiva riduzione a miglior cultura e la recinzione, ma solamente la promessa di effettuarle sarebbe stata sufficiente a determinare la liberazione dal pascolo delle terre in discussione. Così ragionando, si verrebbe tuttora a permettere che la «pretesa fraudolenta cultura», per dirla a modo dello Statuto del 1818, possa costituire un mezzo idoneo per completare la spogliazione legale della collettività di Tarquinia.

Né in contrario può esercitare alcuna influenza la circostanza che il precedente istruttore, dott. Cherubini, concluse affermando l'avvenuta affrancazione di ogni uso. Egli infatti tenne presente solo il lato formale degli atti e non ne esaminò la sostanza, affrontando e risolvendo il problema, così come è stato delineato nelle considerazioni che precedono.

Come risulta dal progetto Castellani, nonché dai successivi accertamenti di controllo eseguiti d'ufficio (vedi verbali 8, 11 e 15 giugno 1952) e come, del resto, si riconosce dalla difesa Bruschi-Falgari (pag. 176 della comparsa), che, come già è stato rilevato, si richiama sol perché ad essa, fa

riferimento la' quasi totalità degli opposenti, le terre, oggetto degli atti su menzionati, non furono ridotte a miglior cultura, nel senso indicato dalla Notificazione e nel termine fissato nello Statuto del 1818, richiamato negli atti stessi.

Gli opposenti, infatti, eccetto i Tombini e l'Università dei Calzolari non contestano l'accertamento negativo risultante dal progetto Castellani.

Relativamente all'assunto difensivo delle due Ditte testè ricordate, va subito ora detto che esso si presenta sfornito di prova e non ha quindi giuridica consistenza.

Le relazioni tecniche, esibite a sostegno, anziché offrire la dimostrazione delle asserzioni fatte, conferma, invece, in pieno, la inesistenza di tracce remote o recenti di miglitorie, nel senso indicato dalla Notificazione.

Vano è d'altronde sostenere, come fanno i consulenti tecnici di detta Università e dei Tombini, che miglioramento potesse intendersi qualunque forma di cultura e non la sola piantagione.

In proposito, si è già ampiamente discusso e non resta che riferirsi alle precedenti considerazioni.

Pertanto, poiché nessuno dei terreni oggetto della presente contestazione, fu, nel termine stabilito, ridotto a miglior coltura, come previsto dagli atti più volte ricordati, ne consegue che, essi non ebbero efficacia liberatoria e, conseguentemente, l'uso civico di pascolo non rimase estinto, ma esiste tuttora.

Una volta acquisita questa prova, l'indagine circa lo stato culturale delle terre .deve considerarsi esaurita, essendo ormai principio indiscusso che, raggiunta la certezza sul punto controverso, il giudice non ha altro compito da svolgere, in quanto si tratterebbe di continuare la ricerca di quanto già risulta dimostrato.

Superflua si manifesta pertanto la richiesta di consulenza tecnica avanzata da più di un opponente, anche perché attraverso essa non basterebbe provare lo stato attuale delle terre, ma quello esistente alla scadenza del biennio entro il quale si sarebbe dovuto effettuare la riduzione a miglior coltura e la recinzione di esse, cosa non certo facile.

Dagli affermati principi deriva che il pascolo ha conservato e conserva tuttora, il suo originario carattere demaniale.

Questa la situazione giuridica al riflesso dei principi privatistici.

Essa non è diversa se la questione si esamina al lume di quelli pubblicistici, che, come già si è accennato, regolano, la materia degli usi civici.

Il principio che i privati, col decorso del tempo possano prescrivere a loro favore, è estraneo al diritto pubblico, che, con le dovute cautele ed, in ogni caso, quando l'interesse pubblico non lo contrasti, riconosce efficacia giuridica solo ai diritti quesiti.

Nel caso, però, neanche una tale possibilità trova ingresso.

Come già si è accennato, da una situazione contraria alla legge, quale è quella creatasi in relazione alle terre di Tarquinia, per effetto della già rilevata inosservanza della miglior coltura e recinzione, non possono scaturire diritti o interessi protetti dalla legge.

Maggior valore non ha l'eccezione sollevata dalla difesa di qualche opponente, secondo cui l'uso civico di pascolo si sarebbe estinto per desuetudine.

È ormai principio indiscusso che il mancato esercizio dell'uso non opera la estensione del medesimo.

L'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, già ricordato, afferma infatti il principio che si possa chiedere ed ottenere il riconoscimento 'degli usi civici solamente pretesi, purché denunziati nel termine in essa, stabilito, indipendentemente dall'esercizio. o meno dei medesimi.

Ne vale porre in dubbio il buon diritto della popolazione di Tarquinia osservando che il Comune o l'Arte Agraria sarebbero rimasti inerti per moltissimi anni, anziché prendere l'iniziativa di rivendicare gli usi civici, dimostrando in tal modo di assumere un atteggiamento che dovrebbe considerarsi come indice rivelatore di una consapevolezza contraria alla linea di condotta assunta in giudizio.

L'asserita inerzia, anzitutto non risponde a verità, in quanto gli organi preposti all'amministrazione dei beni collettivi di Tarquinia hanno in ogni occasione, dimostrato l'intenzione di voler reclamare il - riconoscimento dei diritti della popolazione, anche in epoca molto anteriore all'intervento ufficioso del Commissariato e, se tale riconoscimento fino a questo momento non è avvenuto, ciò è dipeso, non dalla loro volontà, ma da un insieme di circostanze ad essa estranee.

D'altronde, come già si è avuta occasione, più volte, di rilevare, gli usi civici costituiscono materia di diritto pubblico e vengono perciò, sottratti alla applicazione dei comuni principi privatistici.

Appare pertanto evidente che in questo campo non sono possibili acquiescenze e rinunzie, e la eventuale mancata iniziativa potrebbe trovare giustificazione nelle inevitabili interferenze locali o centrali; mentre le vicende, pur di natura giuridica, possono avere influito coll'impedire l'esatta conoscenza del problema nell'insieme del suo vero aspetto, di cui si può avere avuto una più precisa visione, solo man mano nel tempo, col maturare di decisioni diverse.

All'atteggiamento dell'Ente non si può quindi attribuire significato analogo a quello che, in alcuni casi, suole darsi a quello dei privati.

Né poi giova, facendo riferimento alla decisione del Consiglio di Stato Pontificio di cui alla sentenza 5 gennaio 1862, sostenere (difesa Marzi Arcipretura di S. Leonardo) che l'Università Agraria, di fronte alla inosservanza delle condizioni poste negli atti di affrancazione, non avrebbe avuto altra azione che quella di costringere gli affrancanti all'esecuzione delle migliorie e della recinzione.

Un tale assunto giuridico, anche se consacrato in una decisione di quell'autorevole consesso, è in contrasto con la esplicita volontà del legislatore che ritenne invece di subordinare la liberazione delle terre dagli usi civici all'osservanza della miglior coltura e della recinzione e non già di concedere solo azione per costringere gli affrancanti alla esecuzione degli obblighi assunti negli atti.

Le difese degli oppositori Scotti-Rossi, Marzi, Guglielmi Elena, assumono altresì che ogni forma di pascolo è stata affrancata, relativamente a quelle terre alle quali si riferiscono il rogito Pace del 1777 e vari atti Pampetsi del 1886-1889 e 1900.

Già, in precedenza, appunto per evitare confusioni, si è avuto cura di precisare come, in epoca anteriore al motu-proprio Paolino, il Comune di Corneto, per sopperire alle pubbliche spese, si sia assunta la facoltà di vendere una parte del pascolo civico.

Gli atti Pace e Pampersì riguardano esclusivamente questa forma di pascolo, definita, come già precisato, pascolo "dei partecipanti o partecipi".

Poiché esso è stato affrancato mediante compenso, di proposito è stato escluso dalla liquidazione di cui al progetto Castellani.

Tale forma di pascolo rimane quindi estranea alla presente contestazione.

Inesatto è poi affermare (difesa Scotti-Rossi) che l'unico pascolo civico fosse solo questo dei partecipanti.

Dalla lunga disamina avanti fatta, risulta, in maniera ineccepibile, che si trattava invece di una forma derivata dal più ampio diritto civico, che la popolazione aveva sulle 'terre dei privati.

Tale concetto affiorò oltre che dai molti documenti esaminati, anche dalla relazione redatta per la Congregazione del Buon Governo del 1836 (doc. 17 fase; Univ. Agr.) dove leggesi: "Il suddetto pascolo è diviso: Erbe d'inverno. Erbe d'estate. Le erbe d'inverno sono affittate in perpetuo alli possidenti di bestiame minuto e pecore del luogo (pascolo dei partecipanti).

Le erbe d'estate si godono gratuitamente dalli cittadini Cornetani, che vi fanno pascere. il bestiame grosso ossia bovino e cavallino. In tutti i tempi dell'anno, poi, il bestiame aratorio ha diritto di pascere le erbe".

L'ultima parte della norma smentisce anche l'assunto della già ricordata difesa Scotti-Rossi, secondo cui il pascolo dei buoi aratori sarebbe stato circoscritto alle sole bandite comunali, risultando dall'anzitrascritto periodo finale che si poteva, invece, esercitare in tutti i tempi dell'anno e su tutte le terre gravate.

Nessuna influenza esercitano sulla questione che vi occupa, le varie decisioni emanate dalla Congregazione governativa di Stato, dalla Piena Camera e dalla Rata, fra il 1850 ed il 1852.

Esse servirono solo a decidere la controversia relativa alla natura del pascolo gravante le terre Cornetane e, precisamente, cioè, se esso avesse carattere di servitù proibitiva o invece di servitù consuetudinaria ed affermativa. L'efficacia delle medesime ha valore solo relativamente a tale punto e costituisce il presupposto necessario della possibilità di affrancazione del pascolo senza compenso, ma con l'osservanza delle sole condizioni della miglior coltura e della recinzione.

Analogamente priva di rilevanza giuridica è la illazione, che vorrebbe trarsi dalla circostanza della liberazione dal vincolo della « dogana, dei pascoli » di alcune delle terre in contestazione.

Com'è noto, lo Stato Pontificio, per reintegrare le sue finanze in tutto il suo territorio, utilizzò, anche in relazione a terre ormai in possesso di privati, parte delle erbe dei pascoli, ne tolse il godimento a chi lo aveva e, costituendo un'apposita amministrazione, detta Dogana, concesse, questa parte di erbe sottratte, in appalto a privati, che vennero chiamati « doganieri », i quali, poi, assistiti da tutti i privilegi legali, a loro volta, subaffittarono il godimento delle erbe a terzi.

Da tale vincolo, le erbe furono successivamente liberate, ma questa liberazione non riguardava il pascolo della popolazione; bensì esclusivamente, la facoltà che lo Stato Pontificio si era assunta.

Neanche il fatto di essersi gli affrancanti accollate le rate di estimo e le imposte relative alle terre, formanti oggetto degli atti di affrancazione, può giovare in alcun modo, alla causa di chi la oppone.

Nella prospettiva che si fossero osservati gli obblighi assunti come condizione dell'affrancazione, era ovvio e consequenziale per gli affrancanti, accollarsi le rate di estimo e le imposte relative alla parte di pascolo che sarebbe rimasto affrancato, in quanto relativamente ad essa, la popolazione avrebbe perduto ogni utilità, che sarebbe stata invece trasferita agli affrancanti.

Quanto era nelle previsioni, per le ragioni avanti esposte, non si è verificato.

I privati, però, non hanno altro diritto che quello di chiedere, in sede competente, il rimborso delle somme sborsate a tal titolo, se ed in quanto, per l'intero ammontare o per una parte di esso, non sia intervenuta prescrizione.

Priva di consistenza si presenta pure l'obiezione, secondo cui, sulle terre acquistate dal Demanio dello Stato o da Enti Ecclesiastici, per il solo fatto della provenienza di esse, il pascolo dovrebbe considerarsi estinto.

Sia il Demanio che gli Enti Ecclesiastici non hanno potuto trasmettere, ai loro aventi causa, maggiori diritti di quelli che avevano.

Le terre, prima del loro trasferimento, erano gravate dall'uso civico e tali rimasero, nonostante l'acquisto e successiva alienazione.

Neanche per effetto dell'incamerazione avvenuta a seguito, del Breve di Pio VII del 1801, sono rimasti estinti gli usi civici che, pur se non espressa. mente riservati negli atti di vendita, continuarono ad aver vita.

Lamentando altresì, alcuni oppositori che il compenso stabilito dal liquidatore, a favore della popolazione, non sia adeguato al valore dei diritti della medesima. L'affermazione però non risponde alla realtà. Nella valutazione dei diritti civici il liquidatore si è ispirato ad esatti criteri tecnici ed economici ed il compenso, fissato per ciascuna partita, essendo proporzionato al valore degli usi, appare pertanto equo.

Comunque la determinazione del compenso dovuto alla popolazione rientra fra le facoltà discrezionali del Commissario, tanto che la legge sugli usi civici 16 giugno 1927, n. 1766 (art. 32 parte 1°), nel caso, non concede gli ordinari mezzi di gravame e, nell'ambito delle province ex Pontificie, concede (art. 7 cit.) al Commissario il potere discrezionale di applicare l'art 9 del R. D. 3 agosto. 1891, n. 510 (liquidazione con l'attribuzione di tutte o parte delle terre gravate alla popolazione, con il canone a favore dei proprietari), negando, anche in questo caso la possibilità di sperimentare i comuni rimedi contro la decisione del Commissario e consentendo solo il ricorso al Ministro (art. 14 del Regolamento 26 giugno 1928, n. 332).

Pure infondata è la pretesa di altri oppositori (Tombini, Propeti Bene. detti, De Simoni, Pacini, Mariani, eredi Benedetti Giuseppe, Proli, Parenti) che, ai fini dell'art. 7 della succitata legge si tenga presente l'attuale stato culturale dei fondi.

È principio ormai consolidato che la domanda giudiziale fissa la posizione delle parti ed, una volta proposta, tutto deve riferirsi al momento della sua proposizione e ciò che interviene successivamente non modifica la situazione determinatasi alla contestazione della lite.

Conseguentemente deve ritenersi che lo stato culturale da considerarsi ai fini dell'applicazione del cennato art. 7 è quello esistente all'epoca degli accertamenti eseguiti dal liquidatore.

Pur tuttavia, non è da escludersi che, in sede amministrativa, ragioni di opportunità, potranno consigliare di prendere in esame la possibilità di considerare l'attuale stato culturale delle terre, allo scopo di liquidare, ricorrendone gli estremi, i diritti della popolazione mediante imposizione di canone anziché per distacco.



Altri argomenti, addotti da questo o da quell'opponente, come ad esempio il timore delle complicazioni che, per l'avvenuto trasferimento a terzi delle terre gravate, potrebbe cagionare il riconoscimento degli usi; i riflessi che esso potrebbe avere per effetto della svalutazione monetaria, non meritano neanche di essere discussi tanto è palesemente evidente la loro inconsistenza.

Alla stregua delle fatte considerazioni vanno respinte tutte le opposizioni, eccetto, per le ragioni che in relazione ad ognuna di esse saranno qui di seguito esposte, quelle relative alle partite di cui ora si dirà.

Relativamente alle partite 68-38 D e 97/60 D intestate a Mendola Pasquale ed altri va rilevato che, in ordine alla estensione validamente affrancata in base a rescritti sovrani, non vi è esatta rispondenza fra i dati risultanti dalla istruttoria e quelli degli atti esibiti dagli interessati.

Per quanto concerne le terre di pertinenza dei Breccia sembrerebbe che gli accertamenti dello istruttore e del liquidatore siano stati eseguiti senza tenere presente che, all'epoca di essi, parte delle terre appartenevano già ai Breccia e non più ai danti causa di costoro.

Il compenso sarebbe stato quindi determinato con riferimento alla consistenza terriera originaria dei precedenti proprietari e non già in relazione a quella di ciascuno dei Breccia.

Tanto si sarebbe anche verificato in ordine alle terre di pertinenza di Viscarelli Augusto.

All'epoca dell'indagine storica e tecnica, pare che esse appartenessero a Falzacappa Beatrice, mentre si sono invece, ritenute di pertinenza di Falzacappa Casimiro, stabilendosi il compenso, spettante alla popolazione con riferimento alla consistenza terriera di quest'ultimo, anziché a quella della sorella Beatrice.

Quando alla partita intestata al Comune di Civitavecchia, al fine di stabilire se si debba procedere a scioglimento di promiscuità o a liquidazione, occorre accertare se si debba procedere a scioglimento di promiscuità o a liquidazione, occorre accertare se, dopo l'acquisto, il Comune destinò i terreni all'uso della collettività o se esse rimasero invece patrimoniali.

In ordine a queste partite occorre quindi disporre supplemento di istruttoria al fine di meglio chiarire la situazione dei relativi terreni.

Relativamente alla partita 2 D del, progetto, in conseguenza dell'esproprio di parte della medesima, si è ordinato l'intervento in causa dell'espropriante Ministero Difesa Manna.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi per tale amministrazione, ha dedotto che il diritto dell'Università Agraria si converte nel diritto alla corresponsione di parte della indennità di esproprio e pertanto il suddetto Ministero dovrebbe estromettersi dal giudizio.

Il principio sarebbe esatto, se non occorresse determinare la quota di tale indennità spettante alla popolazione ed accertare inoltre se l'Amministrazione dello Stato che, a quanto pare, avrebbe già effettuato, a totale beneficio del proprietario del terreno, il pagamento della indennità stessa, abbia osservato le prescrizioni poste, dalla legge a garanzia dei diritti dei terzi.

Pieno accoglimento merita l'opposizione proposta nell'interesse della Ditta Cialdi, eredi di Roberto nn. 18 e 42 del decreto di citazione. Le terre da costoro possedute, per una estensione di circa 33 ettari, sono rimaste affrancate dagli usi civici, a seguito di precedente giudizio avanti la Giunta d'Arbitri di Civitavecchia, definito con sentenza del 29 luglio 1890, alla quale, con successivo rogito Pampersi dell'8 settembre stesso anno, fu data piena esecuzione, distaccandosi, dal fondo gravato, la parte assegnata alla popolazione e lasciando la rimanente parte nella disponibilità del proprietario.

Poiché ricorrono giusti motivi, relativamente a tale partita, le spese del giudizio possono compensarsi.

Per effetto della rinuncia all'opposizione operata con gli atti di conciliazione indicati nella narrativa in fatto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle terre intestate nel progetto a Guglielmi Felice di Benedetto (n. 49-26 D 3), Marchese Giov. Battista Sacchetti (n. 89-54 D), Contessa Bruschi-Falgari (n. 15-5 D), Contessa Maria-Teresa Pacelli (n. 71-41 D; 7242 D; 73-43 D), Soc. An. Carcarello (n. 96-59 D) e Cinciari Alessandro (n. 23-10 D).

Analoga decisione va adottata in ordine alle altre partite, in relazione alle quali, con le dichiarazioni unilaterali, pure menzionate nella narrativa in fatto, è intervenuta rinuncia all'opposizione, accettandosi dai rinunciatari l'aumento di 50 volte il canone fissato nel progetto Castellani.

Nonostante il rigetto della quasi totalità delle opposizioni l'esecuzione del progetto di liquidazione si può solamente ordinare per le partite opposte e non opposte, in ordine alle quali gli

interessati hanno accettato la liquidazione e l'aumento di 50 volte il canone proposto dal liquidatore.

Per le altre partite, per le quali la liquidazione va pure eseguita mediante imposizione di canone, occorre prima procedere alla rivalutazione del medesimo.

Per quelle in ordine alle quali la liquidazione deve avvenire mediante distacco, le vicende, pur di ordine giuridico, verificatesi durante la lunghissima mora del giudizio, meritano di essere tenute presenti, in considerazione degli inconvenienti che si verificherebbero se il progetto si eseguisse nella forma attuale.

In relazione ad alcune terre infatti, si sono verificati espropri da parte della Pubblica Amministrazione e di altri Enti pubblici, sono state compiute opere di bonifica, come la costruzione di strade e canali, ed ha altresì operato la legge stralcio sulla riforma agraria.

Prima di ordinare l'esecuzione, non si può, pertanto, fare a meno di aggiornarlo, tenendo nel debito conto ogni circostanza che abbia modificato la situazione, dall'epoca dei precedenti accertamenti ad oggi.

Per l'eventualità che, in sede amministrativa, si ravvisi l'opportunità di prendere in esame la possibilità di considerare l'attuale stato culturale dei fondi, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nel procedere all'aggiornamento, sarà utile accertare se e quali terreni presentino attualmente sostanziali e permanenti migliorie.

Quanto alla semina, va rilevato che la principale prova della esistenza di essa dovrebbe essere costituita dalla lettera patente del Cardinale Riario, conservata nell'Archivio Comunale di Tarquinia, di cui in giudizio è stata esibita solo una copia.

In base a tale copia, però, non si può stabilire il valore formale dell'atto, che prima di ogni altra indagine occorre accertare.

A tal fine si dovrebbe ordinare l'esibizione dell'originale, ma ad evitare ogni eventuale pericolo di smarrimento, conviene procedere, in loco, con l'assistenza di un consulente tecnico, alla ricognizione e riproduzione fotografica.

Fra le partite che figurano gravate anche dalla semina, l'unica, in ordine alla quale si deve ancora decidere, è quella di pertinenza dell'Istituto di S. Spirito (n. 70 D del progetto Castellani), essendo, per le altre intervenuta conciliazione, regolarmente omologata dal Commissario ed approvata dal Ministero.

Relativamente ad essa, oltre che la decisione riflettente il diritto di semina, in osservanza del principio dell'unicità del giudicato, è opportuno riservare anche quella che riguarda il pascolo, fino all'esito degli accertamenti da eseguirsi.

Ragioni di opportunità non contrastate del resto dalle norme di legge, in quanto, come si è già detto, in questa materia si è dispensati dall'osservanza delle ordinarie disposizioni procedurali, consigliano di adottare anche nella forma unico provvedimento sia per il merito che per i mezzi istruttori, disponendo gli stessi con la presente, invece di pronunciare per essi separata ordinanza.

*P.Q.M.*

Il Commissario aggiunto ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa, dispone come segue:

a) estromette dal giudizio, perché estranei al medesimo, Mariani Francesco e Maria Di Benedetto;

b) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle partite:

1-1 e intestata ad Aielli Angelo fu Luigi; 15-5 D intestata alle Contesse Bruschi. Falgari; 23-10 D intestata a Cinciari Alessandro fu Francesco; 43-21 e intestata a Chignoni Luigi, Stanislao e Maria fu Benedetto; 49-26 D intestata a Guglielmi Felice di Benedetto ed altri; 63-2 7 D e 65-28 c intestate a Marini Angelo e Francesco; 7141 D, 72-42 D, 7343 D intestate a Pacelli Maria Teresa ed altri; 81-34 c, intestata a Ramaccini Nazzarena ed altri; 89-54 D intestata a Sacchetti Giov. Battista fu Giulio; 95-59 D intestata alla Soc. An. Carcarello essendo intervenuta conciliazione in sede amministrativa e conseguente rinuncia alle opposizioni;

c) accoglie l'opposizione relativa alla partita 22-9 D intestata a Cialdi Giuseppe ed altri, essendo stati i terreni di pertinenza di costoro regolarmente affrancati dagli usi civici, prima degli

accertamenti istruttori, come da sentenza della Giunta d'Arbitri di Civitavecchia del 29 luglio 1890, ormai passata in cosa giudicata.

Relativamente a tale partita dichiara compensate le spese del giudizio;

d) riserva di decidere in ordine alle opposizioni relative alle partite:

2-1 D intestata ad Albertini Giuseppe; 17 D intestata a Campioni Maria; 64-37 D intestata a Marini G. Battista fu Nazzareno; 68-38 D e 97-60 D intestata a Mendola Pasquale ed altri; 39-19 D e 87-52 D intestate a Rosati Andrea e Francesco-Luigi fu Salvatore; 70-40 D intestata all'Ospedale di S. Spirito; 39-19 D intestata a Falzacappa Casimiro; 29-17 c intestata al Comune di Civitavecchia; fino all'esito dell'indagine che qui di seguito sarà disposta;

e) respinge, perché infondate, tutte le altre opposizioni e dichiara gravati del pascolo a favore della popolazione di Tarquinia, nei termini precisati nella motivazione, i terreni ai quali le opposizioni stesse si riferiscono;

f) dichiara, i possessori di tali terreni, tenuti alla restituzione dei frutti percetti nella misura che sarà determinata dal consulente tecnico appresso nominato;

g) ordina eseguirsi il progetto limitatamente alle seguenti partite e in conseguenza dichiara affrancate dall'uso civico di pascolo le terre appresso indicate, mediante la imposizione di canoni di natura enfiteutica fissati nel progetto Castellani, aumentati di 50 volte e cioè:

1) Partita 1-1 c del progetto, intestata ad Aielli Angelo fu Luigi. Terreno vocabolo 5. Vincenzo, distinto in catasto di Tarquinia alla Sez. 1<sup>a</sup> col mappale n. 102, della superficie di Ha. 4.99.00; confinante con Angelotti, Rinaldi e Mariani; canone annuo enfiteutico da pagarsi il 1<sup>o</sup> ottobre di ogni anno alla Università Agraria di Tarquinia; lire quattromilatrecentosessantasei (L. 4366);

2) Partita 43-21 c del progetto, intestata a Chignoni Luigi, Stanislao e Maria fu Benedetto. Terreno Voc. S. Lazzaro, distinto in catasto di Tarquinia alla Sez. 4<sup>a</sup> col mappale n. 58 della superficie di Ha. 1.51.50, confinante con strada Montalto Civitavecchia, Comune e Latini; canone annuo di natura enfiteutica da pagarsi il 1<sup>o</sup> ottobre di ogni anno alla Università Agraria di Tarquinia: lire millecentotrentasei (L. 1.136);

3) Partita 63-27 c del progetto, intestata a Marini Angelo e Francesco fu Giov. Battista. Terreno voc. Bandita di S. Pantaleo, distinto in catasto di Tarquinia alla sez. 4<sup>a</sup> con nn. di mappa 56 e 57 della superficie di Ha. 1.20.00; confinante col Comune strada per Canino e fosso per due lati. Canone annuo di natura enfiteutica da pagarsi il 1<sup>o</sup> ottobre di ogni anno alla Università Agraria di Tarquinia: lire novecento (L. 900);

4) Partita 65-28 c intestata a Marini Angelo e Francesco fu Giov. Battista. Terreno voc. Bandita di S. Pantaleo, distinto in catasto di Tarquinia alla sez. 4<sup>a</sup> coi un. di mappa 54 e 55 della superficie di Ha. 2.45.80; confinante col fosso da due lati, strada per Canino, di Carlo. Canone annuo di natura enfiteutica da pagarsi il 1<sup>o</sup> ottobre di ogni anno alla Università Agraria di Tarquinia: lire milleottocentoquarantaquattro (L. 1.844);

5) Partita n. 81-34 c intestata a Ramaccini Nazzarena per 10/18 e Teresa, Maria, Anna, Antonio, Giuseppe, Francesco, Angela e Benedetto fu Domenico per 8/18. Terreno voc. Sterpeto Ranchese, distinto in catasto di Tarquinia alla sez. ha coi nn. di mappa 168 e 169 della superficie di Ha. 8.12.40; confinante col fosso della Ranchese per due lati e Angelotti; canone annuo di natura enfiteutica da pagarsi il 1<sup>o</sup> ottobre di ogni anno alla Università Agraria di Tarquinia: lire settemilacentonove (L. 7.109).

Compensa le spese giudiziarie relative alle suddette n. 5 partite.

Ordina procedersi ad ulteriore indagine diretta a stabilire:

I) la consistenza terriera della ditta di cui ai nn. 68-38 D e 97-60 D del progetto Castellani (Mendola, Lanzarotta ed altri), e la estensione della parte delle terre che furono validamente liberate dagli usi civici in base a rescritti sovrani o ad altri atti aventi efficacia liberatoria, con la identificazione topografica dei mappali regolarmente affrancati nonché di quelli rimasti soggetti agli usi civili;

II) la consistenza terriera dei Breccia, con riferimento a ciascuna Ditta, in modo che il compenso venga determinato in rapporto ad ogni singola partita,

III) se all'epoca della formazione del progetto il terreno oggi di pertinenza di Viscarelli Augusto fosse di pertinenza di Falzacappa Beatrice, determinando, nell'affermativa, il compenso da attribuire alla popolazione di Tarquinia con riferimento alla consistenza terriera di costei, anziché di Falzacappa Casimiro;

IV) se le terre possedute dal Comune di Civitavecchia sono destinate all'uso della popolazione, determinando, nell'affermativa, la porzione da attribuirsi a ciascuno degli Enti interessati per lo scioglimento della promiscuità;

V) la quota spettante alla popolazione di Tarquinia sulla indennità di esproprio relativa alla porzione espropriata delle terre che costituiscono la partita 2-1 D intestata, ad Albertini Giuseppe;

VI) l'ammontare dei frutti percetti relativamente a tutte le partite eccetto quelle per le quali si è ordinata l'esecuzione del progetto, e comprese quelle sospese, in, rapporto alle quali il valore dei frutti sarà determinato con riferimento alla parte che in seguito alla nuova indagine, *risulterà* effettivamente gravata da usi civici;

VII) dispone inoltre procedersi a ricognizione e rilievo fotografico della lettera patente attribuita al Cardinale Riario, che si conserva nell'Archivio Comunale di Tarquinia;

VIII) ordina, inoltre procedersi all'aggiornamento del progetto in modo che risulti da esso la situazione attuale di ogni Ditta, comprese le sospese e le non opposte, con la rivalutazione del canone relativamente a quelle in ordine alle quali la liquidazione deve effettuarsi in tal modo e non è intervenuta accettazione dell'aumento di 50 volte quello fissato dal tecnico.

Per economia di tempo e di spese, ai fini dell'esame della possibilità di considerare lo stato colturale attuale, anziché quello esistente nel 1932, si farà risultare se e quali terreni presentino attualmente sostanziali e permanenti migliorie.

Sia per la ricognizione del documento di cui al n. 7 che per gli accertamenti indicati ai precedenti numeri da 1 a 6, nonché per l'aggiornamento del progetto, nomina consulente tecnico il geom. Sante Castellani, che espletterà l'incarico nel termine di tre mesi dalla notifica della presente.

Riserva al definitivo ogni altra statuizione nel merito e sulle spese.

Roma, 18 novembre 1953.

*Il Commissario:* **L. ALBANESE**

*Il Segretario:* **M. CORSI**

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 31 dicembre 1953. Il Segretario: CORSI. Registrato a Roma il 18 gennaio 1954, n. 6300, vol. 634 degli Atti Giudiziari.*